



Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.

Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Forlì al n. 03451030401
Isr. CCIAA di Forlì REA 305784 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3318
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale Sociale Euro 13.949.000 Lv. - www.bccromagna.it - info@bccromagna.it
Sede legale e Direzione Generale Viale Giacomo Matteotti, 115 - 47122 Forlì
Cod. Fiscale e P.IVA 03451030401 - Cod ABI 03318.3 - Tel. 0543.816911 Fax 0543.30664



Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

FOGLIO INFORMATIVO 2.3.1.

(AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI BANCA DI ITALIA SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI DEL 29/7/2009 PUBBLICATE SULLA G.U. SUPPLEMENTO ORDINARIO DEL 10/09/2009 N. 210)

AGGIORNAMENTO N. 1 del 01/11/2010

SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI SEPA DIRECT DEBIT (SDD "core") (DEBITORE)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO	
Denominazione	Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.
Forma giuridica	Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Forlì al n. 03451030401
Sede legale e amministrativa	Viale G. Matteotti, 115 - 47122 Forlì
Indirizzo telematico	Web site: www.bccromagna.it - e-mail: info@bccromagna.it
Codice ABI	03318.3
Iscrizione all'Albo delle banche presso B.I.	Iscritta all'Albo delle Banche n. 3318
Gruppo Bancario	Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Capitale sociale	Euro 13.949.00,00
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Caratteristiche (struttura e funzione economica)

I servizi di incasso consentono al debitore, con istruzioni impartite una sola volta e valida in modo permanente, di effettuare il pagamento in modo automatico direttamente sul conto.

Il servizio Sepa Direct Debit (SDD) si distingue in due categorie:

- SDD CORE: addebito diretto rivolto prevalentemente alla clientela privata (consumatore o microimpresa)
- SDD B2B: addebito diretto rivolto esclusivamente alla clientela aziendale (non consumatore). La normativa Nazionale vigente in Italia consente l'applicazione dello schema B2B anche alle microimprese (*SDD B2B non è oggetto di trattazione del presente Foglio Informativo*).

Il servizio Sepa Direct Debit (SDD) c.d. "core" è lo strumento SEPA, assimilabile al RID domestico, che consente di disporre pagamenti in euro a favore di terzi, con le medesime modalità in Italia e nei 32 Paesi dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area - SEPA), sulla base di un'autorizzazione (c.d. Mandato).

Le principali caratteristiche del SDD "core" sono elencate di seguito:

- il creditore e il debitore devono essere titolari di un conto corrente presso una banca che sia aderente alla convenzione SEPA Direct Debit Core;
- il mandato può autorizzare sia pagamenti ricorrenti (es: domiciliazione utenze), sia una singola transazione di addebito; nel mandato le uniche modalità per identificare il conto del debitore sono il codice IBAN (International Bank Account Number) e il codice SWIFT BIC (Bank Identifier Code) della sua banca;
- l'importo delle disposizioni di incasso/addebito deve essere sempre in Euro;
- non è previsto nessun limite di importo;
- nel Mandato e nelle transazioni di incasso/addebito il creditore viene identificato con il Codice Identificativo del Creditore. In Italia il codice identificativo nazionale è basato sul codice fiscale/partita IVA del creditore;
- il principio di tariffazione è SHARE: le Banche addebitano le spese e le commissioni di competenza ai rispettivi clienti, senza alcuna deduzione dall'importo nominale della disposizione di incasso/addebito;

I principali elementi caratterizzanti dal punto di vista del Cliente Debitore sono i seguenti:

- il servizio consente al debitore di abilitare o disabilitare il proprio conto a questa tipologia di addebiti; offre inoltre la possibilità di gestire in modalità personalizzata i propri pagamenti;
- può essere rifiutato il pagamento di una singola disposizione prima della data di scadenza;
- in linea con quanto previsto nel Dlgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, il debitore (consumatore e non consumatore) ha facoltà di richiedere alla propria banca:
 - fino a 8 settimane dopo la data di addebito, il rimborso di una transazione autorizzata (operazione contestata nell'ambito di un mandato valido);
 - fino a 13 mesi dopo la data di addebito, il rimborso di una transazione non autorizzata (cioè in caso di mandato non valido o non esistente);
- il debitore può richiedere, tramite la propria banca, una copia del mandato sottoscritto con il creditore.



Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.

Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Forlì al n. 03451030401
Iscr. CCIAA di Forlì REA 305784 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3318
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale Sociale Euro 13.949.000 I.v. - www.bcrromagna.it - info@bcrromagna.it
Sede legale e Direzione Generale Viale Giacomo Matteotti, 115 - 47122 Forlì
Cod. Fiscale e P.IVA 03451030401 - Cod ABI 03318.3 - Tel. 0543.816911 Fax 0543.30664



Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

Tale Servizio si rivolge al segmento Privati.

Il predetto servizio è collegato al servizio conto corrente le cui condizioni sono consultabili nel relativo foglio informativo.

Principali rischi

Le commissioni e le valute applicate all'operazione possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione alla tipologia dell'azienda creditrice ed all'andamento del mercato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese.

Condizioni economiche lato Debitore.

	CORE
Commissione unitaria pagamento	€ 1,00
Commissione di trasferimento: si applica per transazioni con importo superiore a 50.000 € in cui uno dei soggetti è non residente. (*)	1,50 ‰
Commissione unitaria preavviso addebito (**)	€ 1,00
Commissione richiesta copia del mandato	€ 20,00
Commissione unitaria di revoca	€ 5,00

Tempistiche valide per disposizioni da parte del cliente DEBITORE (1)

Rifiuto di un pagamento CORE fino a D-1

Rimborsi

Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Creditore
richiesta di rimborso per transazione contestata (CORE) entro 8 settimane dopo la data di addebito

Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto (2):
richiesta di rimborso per transazione non autorizzata (in filiale) entro 13 mesi dopo la data di addebito del conto

(1) D = data scadenza della disposizione di addebito.

(2) Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto:

- richiesta di rettifica per debitore consumatore (in filiale) fino a 13 mesi dopo la data di addebito in conto;
- richiesta di rettifica per debitore non consumatore (in filiale) fino a 60 giorni dopo la ricezione dell'estratto conto.

(*) Comprende la conversione nella divisa del conto e la provvista

(**) Applicata sui controlli non obbligatori dei dati del mandato

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

<i>Codice BIC (Bank Identifier Code)</i>	Il BIC contraddistingue le banche o altre istituzioni finanziarie operanti sulla rete SWIFT (il network usato dalle istituzioni finanziarie per scambiarsi dati in modalità sicura), indicandone in maniera univoca il Paese, città e filiale. E' reperibile sull'estratto conto.
<i>Codice IBAN (International Bank Account Number)</i>	L'IBAN identifica il conto corrente, indicandone in maniera univoca il numero, il Paese presso cui è domiciliato, la banca e la relativa filiale. Per l'Italia, ad esempio, l'IBAN è composto da 27 caratteri ed è reperibile sull'estratto conto.
<i>Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)</i>	Il Codice Identificativo del Creditore individua con certezza il creditore nell'ambito dello schema di pagamento SEPA Direct Debit Core. L'indicazione di tale codice è obbligatorio nel mandato e in ogni disposizione di incasso/addebito. In Italia il Codice Identificativo del Creditore è costituito da una stringa alfanumerica di 23 caratteri, composta come segue: - posizione 1-2: codice ISO del Paese (per l'Italia è "IT"); - posizione 3-4: caratteri di controllo (c.d. check digit); - posizione 5-7: eventuale business code del creditore per sue esigenze di business (se non è utilizzato dal creditore deve essere indicato il valore "ZZZ"); - posizione 8-23: codice fiscale/partita IVA del creditore (qualora il codice identificativo nazionale sia un codice fiscale/partita IVA provvisoria, entrambi di 11 caratteri, devono essere inseriti 5 zeri di riempimento a sinistra).
<i>Creditore</i>	Soggetto destinatario di Pagamenti a debito di un conto di pagamento.



Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.

Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Forlì al n. 03451030401
Iscri. CCIAA di Forlì REA 305784 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3318
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale Sociale Euro 13.949.000 I.v. - www.bccromagna.it - info@bccromagna.it
Sede legale e Direzione Generale Viale Giacomo Matteotti, 115 - 47122 Forlì
Cod. Fiscale e P.IVA 03451030401 - Cod ABI 03318.3 - Tel. 0543.816911 Fax 0543.30664



Appartenente al Gruppo Bancario Cassa Risparmio di Ferrara iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

<i>Data Regolamento</i>	Data in cui la banca del creditore e la banca del debitore provvedono a scambiarsi l'importo dell'operazione.
<i>Data Scadenza</i>	Data concordata tra debitore e creditore per il pagamento della disposizione di SDD
<i>Debitore</i>	Soggetto che effettua un Pagamento a credito di un conto di pagamento
<i>Giorno lavorativo bancario</i>	Giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di SDD
<i>Insoluto</i>	Processo con cui la banca del debitore, non essendo in grado di effettuare l'addebito sul conto del debitore (es: conto inesistente, mancanza fondi), restituisce alla banca del creditore la disposizione di incasso ricevuta dopo il regolamento.
<i>Restituzione</i>	Processo che permette al creditore di restituire al debitore i fondi relativi a una disposizione di incasso dopo la data regolamento.
<i>Richiamo</i>	Processo che permette al creditore di annullare una disposizione di incasso inviata alla propria banca prima della data regolamento.
<i>Rimborso</i>	Facoltà del debitore di richiedere la restituzione del pagamento di somme di cui è già stato effettuato pagamento.
<i>SEPA</i>	SEPA è un'area nella quale i consumatori, le imprese, e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro all'interno di un singolo paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e doveri. In pratica all'interno di tale area, tutti i pagamenti in Euro diventano "domestici", venendo meno la distinzione con i pagamenti nazionali. Fanno parte della Single Euro Payments Area 32 Paesi: - i 16 paesi dell'Ue che già hanno adottato l'euro: Belgio, Cipro, Grecia, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Lussemburgo, Slovenia, Slovacchia; - i restanti 11 paesi dell'Ue: Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria; - la Norvegia, l'Islanda, e il Liechtenstein, che fanno parte dell'European Economic Area; - Svizzera e Principato di Monaco.
<i>Share</i>	Principio di ripartizione delle spese in base al quale le banche addebitano le spese e le commissioni di competenza ai rispettivi clienti (creditore/debitore), senza alcuna deduzione dall'importo nominale della disposizione di incasso.
<i>Valuta</i>	Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi di conto corrente sulla somma addebitata o accreditata.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente ha il diritto di recedere dal sistema di addebito diretto SEPA in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, senza che siano applicabili penalità o spese di chiusura.

La Banca ha il diritto di recedere dal sistema di addebito diretto SEPA con un preavviso di almeno 2 mesi, senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso deve essere comunicato al Cliente per iscritto su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.

Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può recedere dal sistema di addebito diretto SEPA senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.

La cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di Conto Corrente comporta il contestuale scioglimento del presente Servizio di Pagamento.

Dopo il recesso tutte le richieste d'incasso saranno respinte dalla Banca, anche se il relativo mandato per addebito diretto SEPA è stato firmato prima della disdetta. Il rifiuto non viene comunicato al cliente.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il Cliente può presentare un reclamo al Servizio Controlli della Banca di Credito e Risparmio di Romagna, anche per lettera raccomandata A/R (Banca di Credito e Risparmio di Romagna - SERVIZIO CONTROLLI - Viale G. Matteotti, 115 - 47122 Forlì) o per via telematica (info@bccromagna.it). La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta e prima di ricorrere al giudice ordinario, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può chiedere presso le Filiali della Banca di Credito e Risparmio di Romagna ritirando la "Guida pratica per l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario", chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.